



Città di Cuornè

Città Metropolitana di Torino

SETTORE PIANIFICAZIONE TERRITORIALE
ATTIVITÀ PRODUTTIVE
PROTEZIONE CIVILE
Servizio Pianificazione Urbanistica

GESTIONE ASSOCIATA TRA I COMUNI DI
CANISCHIO, CUORGNÈ, FAVRIA, PERTUSIO,
PRASCORSANO, SAN COLOMBANO BELMONTE, VALPERGA

PROCEDIMENTO COMUNE DI CANISCHIO

AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA

(Art. 146 comma 9 del D.Lgs. 42 del 22.01.2004 e s.m. e i. – Art. 3 comma 2 della L.R. 32/2008 - D.P.R. n. 31 del 13.02.2017)

N° 10/2022

RICHIEDENTI: **CAPALBO Giacinto, nato a Corigliano Calabro (Cs) il 10.07.1956**
Codice Fiscale: CPLGNT56L10D005H
residente in Canischio (To), Frazione Ferrero n. 42

SIMONETTI Raffaellina, nata a Melfi (Pz) il 13.05.1962
Codice Fiscale: SMNRFL62E53F104H
residente in Canischio (To), Frazione Ferrero n. 42

OGGETTO: **Manutenzione straordinaria strada privata di accesso**
Canischio (To), Frazione Ferrero n. 42

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Visto il Decreto del Sindaco n. 18 del 29/03/2022 con il quale al sottoscritto è stata assegnata la responsabilità del Settore Pianificazione territoriale – Attività produttive – Protezione civile dell'Ente;

Atteso che l'adozione del presente provvedimento compete al sottoscritto Responsabile del Settore ai sensi dell'art. 107 del D. Lgs. n. 267/2000 e ss.mm. e ii.;

Premesso che:

– l'art. 146 del D. Lgs 22 gennaio 2004, n. 42 - Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137, prevede *l'obbligo di presentare alle amministrazioni competenti il progetto degli interventi che intendano intraprendere nelle aree di interesse paesaggistico*;

– la Regione Piemonte in data 01.12.2008 ha promulgato la L.R. n. 32 disciplinante: Provvedimenti urgenti di adeguamento al D.Lgs. n. 42 del 22.01.2004 "Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della Legge 6 luglio 2002, n. 137";

– la L.R. n. 32/2008 prevede al comma 2 dell'art. 3, che per ogni tipo di intervento diverso da quanto previsto al comma 1 dell'articolo stesso, l'autorizzazione paesaggistica è delegata ai Comuni, che si avvalgono delle competenze tecnico scientifiche di una commissione denominata "Commissione Locale per il Paesaggio", da costituirsi in forma singola o associata;

– con deliberazione del Consiglio Comunale n. 3 del 30.03.2009 veniva istituita la Commissione Locale per il Paesaggio ai sensi della L.R. 32/2008, della Delibera della Giunta Regionale in data 01.12.2008 n.34-10229, modificata dalla deliberazione n. 58-1031 del 16 dicembre 2008 e veniva approvato il Regolamento di Funzionamento della Commissione Locale per il Paesaggio;

– con Decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2017 n. 31 veniva emanato il "Regolamento recante individuazione degli interventi esclusi dall'autorizzazione paesaggistica o sottoposti a procedura autorizzatoria semplificata" che sostituisce, abrogandolo, il precedente D.P.R. 9 luglio 2010 n. 139;

Vista l'istanza pervenuta in data **01.09.2021** al prot. **16081**, registro delle richieste di autorizzazione paesaggistica n. **16/2021**, e successive integrazioni prot. 16712 in data 10.09.2021, da parte del Comune di

Canischio relativa alla pratica dei Sigg. CAPALBO Giacinto, nato a Corigliano Calabro (Cs) il 10.07.1956, Codice Fiscale: CPLGNT56L10D005H e SIMONETTI Raffaellina, nata a Melfi (Pz) il 13.05.1962, Codice Fiscale: SMNRFL62E53F104H, coniugi residenti in Canischio (To), Frazione Ferrero n. 42, volta all'ottenimento di autorizzazione paesaggistica per l'intervento di "Manutenzione straordinaria strada privata di accesso" ubicazione Canischio (To), Frazione Ferrero n. 42;

Preso atto della specifica richiesta di autorizzazione paesaggistica ai sensi dell'art. 146 del D.Lgs 42/2004 e s.m. e i., evincibile altresì dalla "Verifica preliminare della conformità dell'opera con gli strumenti urbanistici vigenti e della completezza della documentazione presentata" redatta dal Comune di Canischio ed allegata al prot. 16081 del 01.09.2021;

Visto altresì:

- il parere sospensivo in data **13.09.2021** espresso da parte della Commissione Locale per il Paesaggio relativo all'istanza di cui al punto precedente;
- la Ns nota di comunicazione parere e richiesta integrazioni prot. **17109** in data **15.09.2021**;
- le integrazioni pervenute al prot. **17760** in data **23.09.2021**;
- il parere favorevole condizionato in data **24.09.2021** espresso da parte della Commissione Locale per il Paesaggio relativo all'istanza di cui al punto precedente;
- la Ns nota di comunicazione parere e richiesta integrazioni prot. **18664** in data **01.10.2021**;
- le integrazioni pervenute al prot. **10423** in data **23.05.2022**;
- il parere favorevole in data **25.05.2022** espresso da parte della Commissione Locale per il Paesaggio relativo all'istanza di cui al punto precedente;

Dato atto che:

- con nota prot. **11051** del **31.05.2022** veniva richiesto parere di competenza alla Soprintendenza Belle Arti e Paesaggio;
- ai sensi del citato D. Lgs. 42 del 22.01.2004 art. 146, al prot. **13613** del **06.07.2022** perveniva da parte della Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio parere vincolante favorevole in ordine all'intervento di che trattasi;

Visto:

- la relazione istruttoria del Responsabile dell'Area Tecnica del Comune di Canischio, con esito favorevole in ordine all'esecuzione dell'intervento proposto;
- la relazione istruttoria del Responsabile del Procedimento, da cui emerge che è stata verificata la compatibilità paesaggistica dell'intervento di che trattasi e che pertanto ricorrono i presupposti per il rilascio della autorizzazione paesaggistica richiesta con l'istanza succitata;

Visto altresì l'attestazione di avvenuto pagamento della somma complessiva di **€ 60,00** per diritti di segreteria per autorizzazioni paesaggistiche pervenuta al prot. 16081/2021 (€ 40,00) ed al prot. 16712/2021 (€ 20,00), come previsto da D.G.C. n. 153 del 01.12.2021;

Visto il D. Lgs n. 267/2000 e s.m. e i.;

Visto il D. Lgs 22 gennaio 2004, n. 42 - Codice dei beni culturali e del paesaggio;

Vista la L.R. n. 32 del 01.12.2008 - Provvedimenti urgenti di adeguamento al D. Lgs. n. 42 del 22.01.2004 "Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della L. 6 luglio 2002, n. 137";

Visto il D.P.R. n. 31 del 13 febbraio 2017 ad oggetto "Regolamento recante individuazione degli interventi esclusi dall'autorizzazione paesaggistica o sottoposti a procedura autorizzatoria semplificata" che sostituisce, abrogandolo, il precedente D.P.R. 9 luglio 2010 n. 139;

AUTORIZZA

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 146 del D.Lgs. 42/2004 e s.m. e i. e dell'art. 3 comma 2 della L.R. 32/2008, gli aventi titolo:

CAPALBO Giacinto, nato a Corigliano Calabro (Cs) il 10.07.1956

Codice Fiscale: CPLGNT56L10D005H

residente in Canischio (To), Frazione Ferrero n. 42

SIMONETTI Raffaellina, nata a Melfi (Pz) il 13.05.1962

Codice Fiscale: SMNRFL62E53F104H

residente in Canischio (To), Frazione Ferrero n. 42

all'esecuzione dei lavori oggetto dell'istanza pervenuta in data **01.09.2021** al prot. **16081** e successive integrazioni prot. **16712** in data **10.09.2021**, prot. **17760** in data **23.09.2021**, prot. **10423** in data **23.05.2022**, registro delle richieste di autorizzazione paesaggistica n. 16/2021, volta all'ottenimento di autorizzazione paesaggistica per l'intervento di "**Manutenzione straordinaria strada privata di accesso**" ubicazione Canischio (To), Frazione Ferrero n. 42, sulla base dei seguenti elaborati, che allegati alla presente ne costituiscono parte integrante e sostanziale:

OGGETTO	PROT.
Tav. 1 - Relazione tecnico-descrittiva	10423 del 23.05.2022
Tav. 2 – Percorso fotografico	10423 del 23.05.2022
Tav. 3 – Estratti cartografici – Piante e sezioni – Situazione esistente ed in progetto	10423 del 23.05.2022
Relazione paesaggistica semplificata	10423 del 23.05.2022

La presente autorizzazione non costituisce titolo a dare corso ai lavori, a tal fine assumerà validità idoneo provvedimento presentato e/o rilasciato dal Comune di Canischio per l'intervento in oggetto.

La presente autorizzazione sarà trasmessa alla Soprintendenza ed al richiedente ed è immediatamente efficace.

L'autorizzazione è valida cinque anni a partire dalla data del rilascio, ai sensi del D. Lgs. 42 del 22.01.2004 art. 146 comma 4, trascorsi i quali l'esecuzione dei lavori progettati e non ancora eseguiti dovrà essere sottoposta a nuova autorizzazione.

Eventuali variazioni nelle modalità di realizzazione degli interventi in progetto che dovrebbero rendersi necessari, entro il periodo di validità della presente autorizzazione, andranno preventivamente autorizzati dall'Ente scrivente.

Si precisa che l'autorizzazione paesaggistica è rilasciata solo sotto il profilo dell'inserimento paesaggistico per l'intervento proposto, senza altre verifiche di legittimità, e non costituisce accertamento di conformità alle disposizioni urbanistiche ed edilizie vigenti.

Avverso la presente autorizzazione è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale competente per il territorio entro 60 giorni dalla data di avvenuta notificazione o dalla piena conoscenza secondo le modalità di cui alla L. 06.12.1971, n. 1034; ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla data di avvenuta notificazione, ai sensi del D.P.R. 24.11.1971, n. 1199.

Cuornè, lì 8 luglio 2022

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Geom. Mauro MALANO
Firmato digitalmente

MF/